



MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO DI FARMA.CO.M S.p.A. (EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231)

INDICE

- **Parte prima: Analisi del Decreto e della normativa rilevante**
- **Parte seconda: Analisi delle Linee guida di Confindustria**
- **Parte terza: Adozione del Modello Organizzativo della Farma.Co.M.**
- Attività sensibili
- Principi generali di comportamento Organismo di Vigilanza Procedure per le Attività sensibili
- Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo
- Sistema Disciplinare Formazione

IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Ratio del Decreto e della normativa rilevante.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Pertanto la ratio del D.lgs 231/01 è quella di applicare principi già contemplati da convenzioni europee sulla lotta alla corruzione, sulla tutela degli interessi finanziari, sulla repressione del terrorismo, con particolare riguardo alla finalità di prevenire la



commissione di reati in ambito societario anche attraverso il deterrente di *sanzioni direttamente applicabili alla società*.

Ambito applicativo.

Rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 231/01, gli enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità giuridica (è il caso della Farmacom Spa), associazioni anche prive di personalità giuridica.

Sono esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale

Prima del decreto legislativo 231/2001.

Il sistema normativo non prevedeva conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti di enti per reati posti in essere a vantaggio di questi ultimi da amministratori, dirigenti o dipendenti.

In base agli artt. 196 e 197 c.p., vi era solo l'obbligo per l'ente di farsi carico del pagamento di multe ed ammende inflitte personalmente al rappresentante legale e all'amministratore, solo in caso di insolvenza degli autori del reato.

Novità introdotta: quando uno dei reati tassativamente previsti dal decreto legislativo in oggetto viene commesso *a vantaggio o nell'interesse di un ente o di una società*, con o senza personalità giuridica, alla responsabilità penale personale della persona fisica si aggiunge una *responsabilità a carico della società* che ne ha tratto beneficio, che si traduce nella applicazione di sanzioni di tipo *pecuniario o interdittivo*.

In particolare la nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il



divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In definitiva, il decreto legislativo 231/01 istituisce la responsabilità amministrativa dell'ente per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Natura della responsabilità introdotta dal decreto legislativo 231/01.

Tale natura è discussa. Si ipotizzano tre soluzioni:

- a) responsabilità amministrativa
- b) responsabilità penale
- c) terzo genere di responsabilità (a nostro avviso preferibile) che coniuga i tratti del sistema penale (sostanziale e processuale) con quelli del sistema amministrativo

Certamente, quale che sia la tesi preferibile circa la definizione della natura della responsabilità in oggetto, la normativa in parola costituisce un superamento del principio "*societas delinquere non potest*", ricavabile dall'art. 27 della Costituzione italiana. Ciò che rileva dal punto di vista pratico, e a cui si presta la massima attenzione nella elaborazione del presente modello, è che, ai sensi della disciplina in parola, in sede di processo penale, la responsabilità della società va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha commesso il reato, e che detta responsabilità coinvolge il patrimonio dell'ente ed indirettamente gli interessi economici dei soci

Presupposti di applicazione:

soggettivo: deve trattarsi di un reato commesso:

- a) da un *soggetto apicale*: ossia, un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- b) da un *soggetto subordinato* alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale;

oggettivo:

a) è necessario che il reato sia stato compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, tant'è vero che, ex art. 5 della normativa in commento, *la responsabilità della società è esclusa qualora la persona fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi*

Tipologia

Ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto non rilevano tutti i reati, ma soltanto quelli previsti dalla normativa stessa, con l'avvertenza, tuttavia, che il d.lgs. 231/01 è strutturato come una cosiddetta *norma contenitore*, ossia tale per cui possono essere ricondotte alla sua disciplina sia le ipotesi di reato già previste, sia quelle che verranno eventualmente introdotte in futuro dal legislatore (si tenga presente che il Consiglio dell'Unione Europea ha dato indicazione agli Stati membri di introdurre nel prossimo futuro misure penali, applicabili altresì alle persone giuridiche, anche per i reati commessi contro l'ambiente, contro la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, di corruzione nel settore privato, di commercio di sostanze stupefacenti).

Ecco dunque di seguito la tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame.

Innanzitutto, vengono presi in considerazione quelli commessi **nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** e precisamente:

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Concussione (art. 317 c.p.)



Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, in tema di *"falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo"*.

In secondo luogo vengono in considerazione i **reati societari**. Infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 28 marzo 2002 il decreto legislativo n. 61, introducendo, con un nuovo articolo del D.Lgs. 231/2001, il 25-ter, la punibilità dei c.d. reati societari commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli. Di seguito indichiamo le fattispecie previste dal Decreto Legislativo n. 61/2002, che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di detti reati, l'ente abbia conseguito una qualsiasi utilità, con la precisazione che in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di reato: *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); Falso in prospetto (art. 2623 c.c.); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*.

A queste tipologie di reati presupposto occorre aggiungere le seguenti fattispecie successivamente introdotte dal legislatore:

Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies),



Delitti colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies).

Sanzioni previste.

Pecuniarie: vanno da un minimo edittale di euro 25.822, 84 ad un massimo di euro 1.549.370,69. A tale riguardo è stato introdotto un sistema commisurativi per quote, che si articola in due fasi di giudizio: in primis l'organo giudicante stabilisce il numero delle quote in base ad indici di gravità dell'illecito; in secundis la misura stabilita deve comunque rapportarsi alle condizioni economiche dell'ente onde garantire l'efficace esecuzione della sanzione stessa

Interdittive

Condizioni di applicazione: rilevante profitto per l'ente, gravi carenze organizzative, reiterazione degli illeciti.

Non si applicano se l'ente pone in essere almeno una delle seguenti condotte riparatorie: a) risarcimento del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose del reato; b) attuazione dei modelli organizzativi; c) messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.

Tipologia: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

Altre sanzioni: confisca; pubblicazione della sentenza

*FARMA.CO.M. S.p.A. Farmacie Comunali Monza S.p.A. - 20052 Monza - Via Braille, 3 - tel. 039/322966 - fax 039/388912
P. I.V.A. 02730670961- REA n.1549553 Registro Imprese MI- 1998 -35741 Cap. Soc. € 2.156.852,27 interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Monza*

Principi processuali importanti: nell'accertamento delle responsabilità delle società si seguono le regole del processo penale; all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato; vi è l'annotazione da parte del PM nel registro delle notizie di reato; è previsto l'invio di una eventuale informazione di garanzia all'ente; l'ente ha il diritto di partecipare al procedimento penale; è possibile l'applicazione di misure cautelari interdittive.

Onere probatorio per scagionare la società da responsabilità e dall'applicazione delle suddette sanzioni.

in caso di reato commesso da soggetto apicale: la società, attraverso il suo legale rappresentante, deve dimostrare la sussistenza di tutte le seguenti circostanze:

- aver adottato ed efficacemente attuato un *modello di organizzazione e di gestione (di seguito Modello)*;
- aver istituito un *Organismo di vigilanza (di seguito ODV)*, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare efficacemente sul funzionamento, osservanza ed aggiornamento del Modello;
- il reato è stato commesso dal soggetto apicale mediante una elusione fraudolenta del Modello;
- vi è stata sufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

in caso di reato commesso da soggetto dipendente: la responsabilità della società sussiste solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza di obblighi di direzione e di vigilanza, fermo restando che detta responsabilità è in ogni caso esclusa se essa prima della commissione del reato ha adottato ed attuato il Modello.

Le soluzioni previste dal decreto legislativo 231/01



Onde evitare di esporre le società al rischio di una sanzione pecuniaria o interdittiva, la normativa in oggetto prevede le seguenti misure:

- predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo caratterizzato da criteri di efficienza, praticabilità e funzionalità, ragionevolmente in grado di limitare le probabilità di commissione di reati ricompresi nell'area di rischio legata all'attività di impresa.

- istituzione di un ODV, interno all'ente, che abbia compiti di iniziativa e di controllo sull'efficacia del modello e che sia dotato di piena autonomia nell'esercizio della supervisione e del potere disciplinare..

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo

deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. Linee guida di Confindustria.

Premesso che ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 231 del 2001 *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti"*, va altresì sottolineato che il modello deve rispondere alle caratteristiche proprie di ciascun ente. Ad ogni modo, può essere utile per Farmacom, nell'elaborazione ed attuazione del proprio modello organizzativo, far riferimento ad alcuni criteri di orientamento

*FARMA.CO.M. S.p.A. Farmacie Comunali Monza S.p.A. - 20052 Monza - Via Braille, 3 - tel. 039/322966 - fax 039/388912
P. I.V.A. 02730670961- REA n.1549553 Registro Imprese MI- 1998 -35741 Cap. Soc. € 2.156.852,27 interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Monza*

desumibili dal testo definitivo delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" approvati da Confindustria che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;

- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- o codice etico;

- o sistema organizzativo;

- o procedure manuali ed informatiche;

- o poteri autorizzativi e di firma;

- o sistemi di controllo e gestione;

- o comunicazione al personale e sua formazione. Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- o verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; o applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può

- gestire in autonomia un intero processo); o documentazione dei controlli;

- o previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;

- o individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:

- autonomia e indipendenza;

- professionalità;

- continuità di azione.

- **Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.**

Possibilità nei "gruppi" di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a condizione che: in ogni controllata - se ritenuto necessario - sia istituito l'organismo di vigilanza ex art. 6, 1° comma, lett. b)

(fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni); o sia possibile, per l'organismo della controllata, avvalersi delle risorse

allocate presso l'analogo organismo della capogruppo; o i dipendenti dell'organismo della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'organismo di controllo di quest'ultima.

Tale soluzione non è indicata per i gruppi con controllate quotate, dove l'ingente mole di controlli rende indispensabile l'istituzione presso le controllate di un organismo di vigilanza dotato di risorse adeguate.

Successivamente, in data 3 ottobre 2002, Confindustria, in analogia con le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, ha predisposto una "Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002".

Obiettivo dell'estensione ai Reati Societari della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 è quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, di assicurare maggiori possibilità di controllo dell'operato dei managers.

Da ciò nasce dunque la duplice esigenza di:

"(a) approntare specifiche misure organizzative e procedurali - nell'ambito del modello già delineato dalla Linee Guida per i reati contro la P.A. - atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati;

(b) precisare i compiti principali dell'organismo di vigilanza per assicurare l'effettivo, efficace e continuo funzionamento del modello stesso".

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi



dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale. Si aggiunga che Farmacom è una società pubblica di servizi (con alcuni importanti risvolti commerciali, ma non è certo un soggetto industriale). Ora in tale ambito ad oggi non sono state emanate linee guida di orientamento per enti che presentano caratteristiche analoghe. Si tratta quindi di declinare i principi fondamentali illustrati in questi due capitoli di apertura alla peculiarità di Farmacom.

3. Funzione e adozione del Modello.

3.1 Dichiarazione programmatica.

FARMA.CO.M S.p.A. ("FARMA.CO.M") è sensibile alle aspettative dei propri azionisti ed è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di Reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria (poiché rileva come onere probatorio nella denegata ipotesi di illeciti penali commessi da soggetti apicali o dipendenti), FARMA.CO.M, in conformità con le sue politiche aziendali, adotta il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del ed istituisce l'organo di vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente alla società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, i suoi meccanismi di controllo interno, senza tuttavia inficiare la snellezza operativa, riducendo il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.



A tal fine, FARMA.CO.M ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria.

3.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di FARMA.CO.M.

E' peraltro riconosciuta al Presidente di FARMA.CO.M la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

3.3 Funzione del Modello.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che, senza appesantire irragionevolmente la snellezza operativa della società, abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di FARMA.CO.M anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire ad FARMA.CO.M di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:



= la mappa delle attività 'sensibili' dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, custodita dall'Organismo di Vigilanza;

= la attribuzione all'Organismo di Vigilanza della società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;

= la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;

= il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;

= la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

= la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;

= l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione);

= l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

4. Attività sensibili.

Le attività nel cui ambito possono al momento dell'adozione del Modello essere commessi i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 riguardano:

a) i reati contro la pubblica amministrazione



- b) i reati societari, introdotti dal richiamato D.Lgs. 61/2002.
 - c) Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies),
 - d) Delitti colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies).
- Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività sono denominati "Attività sensibili".

Il rischio relativo al reato di stampa di monete o valori bollati falsi è solo astrattamente ipotizzabile e perciò non rientra in concreto nelle aree di rischio.

Nella realtà specifica di FARMA.CO.M le Attività sensibili sono principalmente le seguenti:

- a) eventuale partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione;
- b) attività di stazione appaltante, nei casi in cui Farmacom, ai sensi del diritto comunitario, è obbligata in determinati casi, in quanto società a capitale pubblico maggioritario, a selezionare mediante gara ad evidenza pubblica fornitori o altri contraenti;
- c) rapporti con la P.A. per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, ecc.;
- d) richieste di finanziamenti pubblici italiani o comunitari;
- e) attività di formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- f) flussi informativi da e per la società di revisione;
- g) rapporto coi soci per quanto concerne il loro diritto di controllo;
- h) attività di controllo sull'operato degli amministratori.

L'Organismo di Vigilanza di volta in volta individuerà le attività che - a seconda dell'evoluzione legislativa - dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

Protocolli preventivi

Premessa

I protocolli preventivi, normalmente seguiti nella prassi della Società, e che di seguito illustreremo, hanno lo scopo di evitare quelle condotte degli organi apicali e del personale dipendente che possono esporre la persona giuridica Farma. Co. M. Spa, al rischio di addebito della responsabilità amministrativa della imprese ex d.lgs. 231/01.

Nella redazione dei presenti protocolli la parola organismi apicali della Società designa le seguenti figure: Presidente, Consiglieri di Amministrazione, Direttore Generale, Presidente del Collegio dei Sindaci e dei Revisori, Sindaci e Revisori (nota bene: la funzione di sindaco e revisore è, nella fattispecie, in capo al medesimo organo collegiale), Direttori di farmacia e Responsabile amministrativa.

Analisi dei rischi e dei relativi protocolli preventivi

Tanto premesso e precisato, le aree e le procedure della Società a rischio di reato riguardano le seguenti categorie.

Reati societari (art. 25 ter).

Riguardano la gestione della contabilità della società, la redazione del bilancio civilistico e delle situazioni patrimoniali da eseguire in presenza di operazioni straordinarie, nonché la corretta comunicazione verso terzi di informazioni relative a elementi finanziari, patrimoniali ed economici della società.

Il protocollo preventivo di questa tipologia di reato contempla le seguenti norme e procedure, statutarie, di prassi, e di suddivisione delle mansioni di lavoro, da sempre osservate dagli organismi apicali e dal personale dipendente della Società, e che, pur essendo esplicitate in questo capitolo, valgono come livello di controllo preventivo anche per le successive tipologie di reati presupposto ed aree a rischio che esamineremo nel presente documento di aggiornamento:



- 1) Ripartizione di compiti tra la funzione di indirizzo strategico e controllo spettante al CDA, e funzione operativa gestionale, in capo al Direttore Generale, ai Direttori di farmacia ed al Responsabile amministrativo.
- 2) Suddivisione delle deleghe di potere tra le due principali figure apicali della Società, entrambe dotate, nell'esercizio delle specifiche funzioni, di poteri di rappresentanza legale, ossia il Presidente del CDA ed il Direttore Generale: tale suddivisione, oltre che risultare chiaramente dalle norme dello statuto sociale, viene puntualizzata e ribadita da apposita delibera di CDA, in materia di attribuzione poteri, ogni qual volta vi è un rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Presidente che costituisce parte integrante del presente aggiornamento del Modello.
- 3) La Farmacom Spa gestisce 10 farmacie comunali: ogni sede farmaceutica può essere considerata come singola unità produttiva con un Direttore responsabile.
- 4) L'attività dei singoli Direttori di farmacia si svolge sotto la direzione generale, il coordinamento ed il controllo del Direttore Generale: analoghi poteri competono ai singoli Direttori di Farmacia nei confronti del personale addetto alla loro sede: farmacisti e commessi.
- 5) La Responsabile amministrativa della società controlla e dirige l'operato delle altre figure professionali preposte alla parte amministrativa contabile della società.
- 6) Il Direttore Generale è altresì responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 81/2009
- 7) Il sistema dei controlli si chiude col controllo dell'operato del Direttore Generale da parte del CDA, e dell'operato del CDA da parte del Collegio sindacale.
- 8) Come risulta anche dalle relazioni di gestione allegate ai bilanci annuali, la Società ha sempre costantemente provveduto ad organizzare incontri con il personale finalizzati agli aggiornamenti e alla formazione in tema di

*FARMA.CO.M. S.p.A. Farmacie Comunali Monza S.p.A. - 20052 Monza - Via Braille, 3 - tel. 039/322966 - fax 039/388912
P. I.V.A. 02730670961- REA n.1549553 Registro Imprese MI- 1998 -35741 Cap. Soc. € 2.156.852,27 interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Monza*



sicurezza sul lavoro, di privacy, di adozione e rispetto del Codice Etico aziendale.

Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25, esempio corruzione, concussione, truffa ai danni dello Stato, ecc.)

Nell'ambito di questa tipologia si evidenzia la seguente area di rischio: *rapporti con i fornitori.*

Questa area va ulteriormente declinata nelle seguenti tipologie.

Acquisto di forniture da distributori intermedi di farmaci e parafarmaci

Protocollo preventivo:.

La decisione sul se selezionare il distributore tramite trattativa privata o gara europea (e, in questa seconda ipotesi, sul se organizzare la gara autonomamente o in pool con altri Enti gestori di farmacie comunali, delegando le relative operazioni a terzi) viene deliberata dal CDA, previa valutazione di carattere giuridico e di convenienza economica per la Società, al pari di tutte le volte in cui si tratta di assumere decisioni rilevanti con riferimento alle varie fasi in cui si articola la procedura selettiva ed il successivo rapporto contrattuale di fornitura: definizione del bando, aggiudicazione, esecuzione del contratto.

Rapporti con i fornitori, Pubblica Amministrazione, Autorità di controllo, da parte degli organismi apicali.

Protocollo preventivo: si richiamano integralmente le regole del codice etico aziendale, con particolare riguardo ai seguenti capitoli: Conflitti di interesse (pagina 8), Fornitori e Partner Commerciali (pagina 9), Pubblica Amministrazione e Autorità di controllo (pagina 9), Omaggi, regalie e altre forme di benefici (pagina 6).



Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies), falsità di monete (art. 25 bis).

Il momento di attuazione può consumarsi nell'attività finanziaria di gestione delle entrate e delle uscite di cassa, o di acquisto dei beni aziendali.

Protocollo preventivo: gli organismi apicali e personale dipendente, hanno sempre rispettato e osservato le norme e le prassi procedurali di seguito riportate, e che valgono altresì ad integrare il modello di prevenzione dei reati trattati nel prossimo capitolo di abuso e manipolazione del mercato:

- 1) non deliberare o non eseguire pagamenti o incassi in contanti per importi superiori ad € 1.000,00 e per non più di 1 volta dallo stesso fornitore/cliente;
- 2) identificare sempre le controparti finanziarie;
- 3) non deliberare o non eseguire pagamenti ad enti o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito o ceduto i beni, i titoli, le prestazioni, i servizi;
- 4) non effettuare introiti finanziari (azioni, obbligazioni), senza avere compiutamente identificato la parte di provenienza;
- 5) non acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi o valori manifestamente irragionevoli;
- 6) non operare mediante clausole contrattuali altamente speculative, o in mancanza di rigorose deleghe o attraverso metodologie che non lasciano traccia delle decisioni assunte;
- 7) non acquisire partecipazioni o rami d'azienda non rispondenti agli interessi aziendali o in attività completamente estranee all'oggetto sociale se non previa autorizzazione da parte dell'assemblea soci;
- 8) assumere debiti sproporzionati rispetto al valore reale dell'acquisizione;

Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies)

Possono configurarsi o sub specie di abuso di informazioni privilegiate, o di manipolazione di mercato.

Protocollo preventivo: in prima analisi non sembrano fattispecie connesse all'attività tipica della società: ad ogni buon conto per evitare ogni rischio anche minimo, gli organismi apicali ed il personale dipendente si sono sempre attenuti a quanto previsto dalle disposizioni:

- 1) di cui al punto 5.3 del Codice Etico, in tema di riservatezza delle informazioni;
- 2) di cui al punto 6.1.3 del Codice Etico, in tema di obblighi da rispettare nei rapporti con i media.

In questo contesto si ribadisce altresì l'obbligo, in capo agli amministratori e ai sindaci, di non divulgare verbali del consiglio di amministrazione, informazioni privilegiate, o di manipolazione di mercato o notizie comunque riservate della Società.

Delitti colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies).

Protocollo preventivo e di controllo del rischio.

Predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad opera del responsabile della sicurezza, nella fattispecie, il Direttore Generale, che ne ha altresì curato e cura costantemente l'aggiornamento, e che costituisce e costituirà in futuro parte integrante del Modello e dei relativi aggiornamenti.

Per la prevenzione dei suddetti reati si fa riferimento alle procedure già in essere, adottate dalla Società, nel rispetto delle norme di legge, per lo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi

5. Principi generali di comportamento: codice di condotta.



I comportamenti dei dipendenti ed amministratori, di coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società devono conformarsi alle regole di condotta previste nel modello finalizzate alla prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 231 del 2001, e successive integrazioni, e ricadenti nelle sopra illustrate aree di rischio

Le regole di comportamento (le "Regole di Condotta") del Modello rispondono a finalità specifiche, indirizzate alle condotte che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

E' bene, perciò, chiarire che il Modello è anche un codice etico, ma non solo: esso è soprattutto uno strumento finalizzato a prevenire la commissione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e a costituire un'esimente specifica della responsabilità dell'ente.

In particolare, le Regole di Condotta prevedono che:

- i Dipendenti, gli Amministratori ed i Rappresentanti legali di Farmacom, i Consulenti non solo non devono porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, ma nemmeno porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- i Dipendenti, gli Amministratori ed i Rappresentanti legali devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza



monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali. I Dipendenti di FARMA.CO.M che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica di FARMA.CO.M in materia;

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano FARMA.CO.M nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte della società, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere in FARMA.CO.M sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta FARMA.CO.M stessa;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, così come previsto dalle procedure esistenti;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono essere istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi, alle società di revisione) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento, con possibilità di riferirsi al Collegio Sindacale in caso di ostacolo o rifiuto.

6. Organismo di Vigilanza.

*FARMA.CO.M. S.p.A. Farmacie Comunali Monza S.p.A. - 20052 Monza - Via Braille, 3 - tel. 039/322966 - fax 039/388912
P. I.V.A. 02730670961- REA n.1549553 Registro Imprese MI- 1998 -35741 Cap. Soc. € 2.156.852,27 interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Monza*



6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo interno alla società (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/2001), che deve garantire una certa continuità di presenza ed una buona conoscenza dei meccanismi interni (affinché i controlli possano essere efficaci e non inutili o ridondanti).

Occorre quindi che Farma.Co.M. si doti di un sistema di controllo interno, sulle attività sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, capace di monitorare sia l'attività centrale che delle singole unità produttive adottando il seguente schema a cascata:

Presidente del Collegio Revisori > controlla l'operato del CDA;

Presidente del CdA > controlla l'operato del Direttore Generale;

Direttore Generale > controlla l'area amministrativa, i magazzinieri del Magazzino Centrale ed i Direttori di Farmacia;

Direttori di Farmacia > controllano i collaboratori di farmacia ed i commessi.

Pertanto l'Organismo di Vigilanza (ODV) della Società è organismo collegiale costituito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale e dal Direttore Generale, il quale, nella veste di Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione, potrà garantire quel coordinamento di funzioni tra i due organismi di vigilanza auspicato anche dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ed in particolare dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, contenente gli aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione.

A far tempo dal 01 febbraio 2018, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 (in materia di nuove linee guida per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nei confronti delle società in controllo pubblico), circa l'opportunità che il RPCT non faccia parte contestualmente del collegio che compone l'ODV, il CDA di Farma.Co.M. ha deliberato di adottare un



ODV monocratico costituito da un soggetto esterno alla Società, fermo restando il ruolo di RPCT ricoperto dal Direttore Generale.

6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza del Modello
- B. sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- C. sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. A questo fine l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore in FARMA.CO.M (qui di seguito "Disposizioni Organizzative Interne" o "DOI", con ciò intendendosi tutti gli atti, procedure, disposizioni, ordini di servizio attualmente o in futuro in vigore in FARMA.CO.M ed adottati secondo le regole interne della società) e di coordinarsi con le altre funzioni di FARMA.CO.M. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("*controllo di linea*"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del



funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti (tale attività deve essere svolta in FARMA.CO.M dall'Organismo di Vigilanza);

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'ODV o tenute a sua disposizione;
 - coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; b) sui rapporti con terzi;
 - interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
 - verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
 - riferire periodicamente agli organi sociali di FARMA.CO.M in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
 - controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei database a supporto dell'attività ex D.Lgs. 231/2001;
- esaminare la documentazione relativa al rapporto con la PA ed i terzi;
- l'Organismo di Vigilanza è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

6.3 Reporting nei confronti degli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, almeno su base semestrale, nei confronti del CDA e del Collegio Sindacale.

*FARMA.CO.M. S.p.A. Farmacie Comunali Monza S.p.A. - 20052 Monza - Via Braille, 3 - tel. 039/322966 - fax 039/388912
P. I.V.A. 02730670961- REA n.1549553 Registro Imprese MI- 1998 -35741 Cap. Soc. € 2.156.852,27 interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Monza*



Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale. Il *reporting* avrà ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a FARMA.CO.M, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti in azienda, per i diversi profili specifici.

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo.

7. Procedure per le Attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza curerà l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività sensibili e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico e di esse deve essere data evidenza nell'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV verifica periodicamente il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza del soggetto esaminato.

Adattamento dei contratti in essere e preparazione di quelli futuri mediante la previsione di clausole specifiche relative all'osservanza del D.Lgs. 231/2001.



Le singole funzioni aziendali competenti devono fare in modo che nei contratti conclusi da FARMA.CO.M (sia, ove possibile, in quelli in essere sia in quelli futuri) siano inserite apposite clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte delle controparti di FARMA.CO.M delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- alla possibilità di FARMA.CO.M di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- all'inserimento di meccanismi sanzionatori (risoluzione del contratto) in caso di violazione del D.Lgs. 231/2001.

7.2 Procedure da adottare per le Attività sensibili relative ai reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001).

Di seguito indichiamo le principali procedure ed alcuni controlli preventivi tesi alla riduzione del rischio di commissione di reati societari:

- attività formativa e/o informativa, rivolta ai responsabili di funzione, avente ad oggetto le principali nozioni di bilancio;
- elenco dei dati e delle notizie che devono essere forniti dai responsabili di funzione all'Amministrazione;
- procedimento che garantisca la consegna, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, della bozza di bilancio e della relazione sul bilancio del Collegio sindacale e dei revisori, in congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dello stesso;
- procedimento che introduca un sistema di anagrafe ed agenda delle varie comunicazioni societarie, con indicazione della tempistica e dei soggetti responsabili;
- definizione delle funzioni autorizzate a rapportarsi ufficialmente con i revisori;
- raccolta dei verbali delle comunicazioni effettuate e ricevute e degli incontri rilevanti, nonché della corrispondenza intercorsa con i revisori;

*FARMA.CO.M. S.p.A. Farmacie Comunali Monza S.p.A. - 20052 Monza - Via Braille, 3 - tel. 039/322966 - fax 039/388912
P. I.V.A. 02730670961- REA n.1549553 Registro Imprese MI- 1998 -35741 Cap. Soc. € 2.156.852,27 interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Monza*



- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, ed Organo di Vigilanza al fine di verificare l'attuazione delle regole di *Corporate Governance*.

8. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie.

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti nel gruppo FARMA.CO.M risultano fondati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture;
- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni

preventive/autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà delle integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali pensate ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001 nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Tali modifiche saranno adottate dalle Funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto il Presidente, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

9. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.

A) L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, Partner, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza.



L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta, oppure potranno essere effettuate in forma orale direttamente all'Organismo di Vigilanza, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei Reati all'interno di FARMA.CO.M o a "pratiche" non in linea con le Regole di Condotta adottate da FARMA.CO.M.

B) Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti per i quali FARMA.CO.M S.p.A. è risultata affidataria o stazione appaltante a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- notizie e documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;



- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- il sistema di deleghe di FARMA.CO.M.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.

10. Sistema Disciplinare.

10.1 Principi generali.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'azienda in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

10.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati.

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello rilevano come illeciti disciplinari, poiché costituiscono gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di diligenza di cui agli articoli .43 e 44 del vigente CCNL.

10.3 Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non



conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi.

10.4 Misure nei confronti degli Amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte dei Consiglieri di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

10.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner.

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

11. Formazione.

La formazione del personale è gestita dal Direttore Generale che si coordina con l'Organismo di Vigilanza in relazione a specifiche iniziative di formazione/informazione relative al D.Lgs. 231/2001.

In particolare:

- verrà predisposta una nota informativa interna rivolta a tutto il personale nella quale saranno illustrati i punti cardine del D.Lgs. 231/2001 e la sintesi del Modello adottato da FARMA.CO.M;
- verrà data informazione ai lavoratori subordinati circa le connessioni tra il modello ed il sistema disciplinare vigente;
- formazione nell'ambito dei corsi istituzionali e/o in specifiche iniziative dedicate.